

Civile Ord. Sez. L Num. 31345 Anno 2018

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: RIVERSO ROBERTO

Data pubblicazione: 04/12/2018

ORDINANZA

sul ricorso 15518-2013 proposto da:

_____ C.F. _____ in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA _____ presso lo
studio dell'avvocato _____ rappresentata
e difesa dall'avvocato _____ giusta delega
in atti;

- **ricorrente** -

2018

contro

3593

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

), giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già SERIT SICILIA
S.P.A., già MONTEPASCHI SERIT S.P.A.);

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 1168/2012 della CORTE
D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/12/2012 r.g.n.
10/2007.



RITENUTO CHE

la Corte d'Appello di Catania, con sentenza n.1168/2012, in riforma della sentenza impugnata dall'Inps, rigettava l'opposizione svolta da [redacted] avverso l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale notificata in data 23/4/2003, emessa per conto dell'Inps e con la quale era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 74.700,12 per contributi omessi e somme aggiuntive, relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1992, ottobre e novembre del 2001 e gennaio, febbraio e marzo del 2002;

a fondamento della decisione la Corte rilevava che la decisione del primo giudice, fondata sull'assunto che l'Inps fosse rimasto contumace nel giudizio di primo grado e pertanto, benché onerato, non avesse fornito la benché minima prova dei fatti determinanti l'insorgenza dell'omissione contributiva, si rivelava errata non avendo tenuto conto che i crediti vantati dall'Inps derivavano dai modelli Dm 10 presentati dalla stessa società opponente, con la conseguenza che nessuna ulteriore prova era tenuto a fornire in giudizio l'Inps; anche perché le difese sul merito articolate dalla società nel ricorso introduttivo (prescrizione, pagamento parziale) apparivano radicalmente incompatibili con la contestazione della sussistenza dell'obbligo contributivo; in relazione alle eccezioni sollevate dalla società e riproposte in grado d'appello la Corte rilevava che attraverso la CTU era stato accertato come la società [redacted] non avesse provato di aver posto in essere alcun versamento con riferimento alle somme richieste nella cartella opposta; quanto all'eccezione di prescrizione essa non era stata tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado e pertanto appariva inammissibile perché tardiva; per quanto riguardava le somme aggiuntive indicate in cartella doveva rilevarsi che ~~fossero~~^{ERANO} state correttamente determinate razione temporis; pertanto per le omissioni anteriori all'entrata in vigore della legge 388/2000 era stato applicato il sistema sanzionatorio precedente; mentre tale più favorevole normativa era stata applicata per le violazioni attinenti a periodi successivi;

contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [redacted] srl con due motivi, illustrati da memoria, nei quali deduce: 1) la violazione e l'omessa applicazione dell'articolo 3, comma 9, legge n. 335/1995, nonché dell'articolo 437, comma 2 c.p.c., dell'articolo 112 c.p.c. e del principio di rilevabilità d'ufficio della prescrizione nella materia previdenziale (ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c.)

avendo la Corte omesso di rilevare ex officio la prescrizione in relazione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1992, nonché di dichiarare illegittima ogni pretesa relativa alle rispettive somme aggiuntive in ragione dell'estinzione per prescrizione del credito sottostante; 2) la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 218 legge n. 662/1996 in merito alle somme aggiuntive (ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c.), atteso che, non potendosi configurare alcun addebito a carico della società ricorrente per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1992, in ragione dell'intervenuta prescrizione, nulla era dovuto a titolo di somme aggiuntive, per come richieste in cartella; in via gradata si rilevava l'erroneità degli importi indicati a titolo di somme aggiuntive in misura superiore a quanto risultante ai sensi dell'articolo 1, comma 218 legge n. 662/1996; non potendo affermarsi che fossero state correttamente applicate secondo quanto erroneamente ritenuto in sentenza; l'Inps ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO CHE

il primo motivo di ricorso, avente valore assorbente, è fondato, atteso che, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. 9226/2018, 27163/2008, 230/2002), nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti; detto principio - che attualmente è fissato dall'art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995 ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dall'art. 55, comma secondo, del R.D.L. n. 1827 del 1935- vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base al comma decimo del citato art. 3 della legge n. 335 del 1995, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge;

parimenti consolidato è il principio conseguente, secondo cui la relativa eccezione non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dall'articolo 437 c.p.c.; ed invero il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'articolo 345 c.p.c. e specificamente all'articolo 437, comma 2 c.p.c. per il rito del lavoro, concerne soltanto l'eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio e non può quindi inerire all'eccezione di prescrizione in discorso;

per le esposte ragioni, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, mentre va dichiarato assorbito il secondo motivo; la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Messina, anche per le spese del giudizio di cassazione.

R.G. 15518/2013

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Messina anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 18.10.2018.